

Agli Uffici Regionali
LORO SEDI

Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Via XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Prot. R.U. 31986 del 18.3.2015

Oggetto: Liquidi da inalazione.

L'art. 1 del Decreto legislativo 15.12.2014 n. 188 ha modificato l'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26.10.1995 n. 504, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*" (T.U.A.), che disciplina l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (si tratta dei liquidi per le c.d. "sigarette elettroniche").

Come noto, a decorrere dal 1.1.2015 l'imposta in esame è stata rimodulata; ai sensi del comma 1-*bis* del citato articolo 62-*quater*, i predetti liquidi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* dello stesso T.U.A. e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. n. 0104859 del 24.12.2014, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. n. 0006615 del 20 gennaio 2015 é stata indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del comma 1-*bis* (con l'art. 4 del citato Provvedimento Prot. n. 0104859 del 24.12.2014, la misura dell'imposta di consumo è stata determinata in via provvisoria, fino al 20 gennaio 2015).

Ai sensi del già citato comma 1-*bis*, a partire dal 1.1.2015, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, *“cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma”*.

L'imposta di consumo applicabile ai sensi del comma 1 opera, quindi, per le immissioni in consumo avvenute sino al 31.12.2014.

Questa Agenzia, nell'ambito delle prerogative ad essa demandate per il controllo sulla regolare e tempestiva applicazione delle disposizioni fiscali relative al settore, sta anche monitorando le comunicazioni provenienti da aziende italiane ed estere, ivi comprese quelle che operano a mezzo dei canali di commercializzazione a distanza (stampa, web, social network, blog e forum specializzati).

A tal fine, fermo restando che la scrivente, in vista del primo obbligo di versamento previsto nel mese di giugno (cfr. art. 7 del D.M. 29.12.2014), sta attuando un piano articolato di controlli, assumendo le opportune intese con la Guardia di Finanza per il coordinamento dell'attività di contrasto all'evasione del tributo in esame, ritiene opportuno fornire taluni chiarimenti in ordine alle procedure previste per l'immissione in commercio o in libera pratica dei liquidi da inalazione senza combustione, con e senza nicotina, tenuto conto che dalle citate comunicazioni del settore emergono interpretazioni distorte, che appaiono, in taluni frangenti, idonee a confondere i consumatori circa la non applicabilità dell'imposta.

Si ricorda, a tale proposito, che la immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad imposta di consumo senza il pagamento del tributo è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 61, comma 4, del T.U.A., oltre al pagamento di interessi ed accessori.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 1 del D.Lgs. C.P.S. 7.11.1947, n. 1559 prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore, per *“Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione”* e che alla stessa pena è soggetto chiunque *“pubblicamente ... istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione”*.

Prodotti in giacenza al 31.12.2014

I liquidi che i negozianti al minuto hanno acquistato nel corso dell'anno 2014 da depositi autorizzati possono essere liberamente ceduti, in quanto gli stessi sono soggetti al tributo in base al comma 1 dell'articolo 62-*quater*, nel momento dell'immissione in consumo (cessione dal deposito autorizzato al commerciante). Nel caso in cui, invece, presso esercizi al minuto o all'ingrosso siano rinvenuti prodotti che non risultino acquistati da depositi autorizzati e non sia possibile accertare documentalmente il soggetto cedente, il prodotto detenuto è soggetto all'imposta di consumo di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1, e troveranno applicazione le sanzioni di cui ai già citati articoli 50 e 61, comma 4, del T.U.A., oltre al pagamento di interessi ed accessori.

Da quanto sopra emerge che la dichiarazione di esistenza di eventuali "scorte 2014" non consente la cessione di tali prodotti senza applicazione dell'imposta; anzi, il soggetto che li pone in commercio è tenuto a fornire la prova di avere acquistato i prodotti da un deposito autorizzato (che dovrà poi dimostrare di aver applicato il tributo previsto dall'articolo 62-*quater*, comma 1).

Prodotti acquistati nel 2015

Per i prodotti acquistati nel 2015 trovano applicazione le norme stabilite nel menzionato D.M. 29 dicembre 2014, le quali impongono l'obbligo di approvvigionamento dei rivenditori presso soggetti autorizzati.

L'acquisto/cessione di prodotti al di fuori dei canali consentiti comporta l'applicazione delle già richiamate sanzioni di cui all'art. 50 e 61, comma 4, del T.U.A., oltre al pagamento di interessi ed accessori.

Controlli

Al fine di monitorare la circolazione dei prodotti di specie, sono state intraprese le opportune iniziative in materia di controlli e promosse le necessarie intese con la Guardia di Finanza, anche finalizzate a conoscere la provenienza dei liquidi. A tale scopo, saranno, tra l'altro, interessate le imprese di trasporto per conoscere la destinazione dei prodotti e la loro origine, così da verificarne il corretto assoggettamento a tributo.

Allo stesso modo, sono in corso gli accertamenti sui prodotti offerti via internet, ove si tratti di soggetti privi di rappresentante fiscale in Italia.

Il Direttore Centrale

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 39/93